

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART.113 D.LGS N.50 DEL 18.04.2016

Art. 1 Oggetto e principi generali

Il regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli “Incentivi per funzioni tecniche”, previsto dall’art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (d’ora in avanti anche “Fondo”):

“2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione”

Il presente regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse ai singoli interventi a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture.

Il fondo di cui all’art. 113, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è costituito da una somma pari allo 0,4% (20% del 2%), dell’importo a base d’appalto (comprensivo di costo del personale e degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici, dei servizi e forniture, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata; tale fondo è destinato all’acquisto da parte dell’ente di “*beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori*”.

Art. 2 Definizioni delle prestazioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

A) “PROGETTO”: il progetto di fattibilità tecnico economica, il progetto definitivo ed esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l’opera o lavoro pubblico

- B) “RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO” (R.U.P.) di cui al D.Lgs 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto (lavori, servizi, forniture) tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone al Dirigente/Responsabile del servizio, l’entità delle competenze individuali dei componenti il gruppo di lavoro.
- C) “PROGETTISTA”: tecnico o gruppo di tecnici incaricati della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale
- D) “COLLABORATORI INTERNI”: personale tecnico e amministrativo, dipendente dell’Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all’art.12 partecipando mediante contributo intellettuale e materiale all’attività del responsabile del procedimento, nonché alla esecuzione del contratto, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione;
- E) “COLLAUDATORE”: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all’art.102 del D.Lgs 50/2016
- F) “GRUPPO DI LAVORO” insieme di dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l’ufficio direzione lavori o direttore dell’esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all’art 15.
- G) “LAVORO”: le attività di costruzione demolizione recupero ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione straordinaria assistita da progetto a livello di esecutivo, in qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc..). Restano sempre escluse dall’incentivo le attività manutentive ordinarie.
- H) “FONDO”: Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all’art.113 del Decreto Legislativo 50/2016
- I) “FONDO PER FUNZIONI TECNICHE”: (FT) parte del fondo destinata all’incentivazione dei dipendenti (80% de Fondo).

Art. 3. Costituzione e accantonamento dell’incentivo

Il fondo di cui all’art. 113, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Fondo Funzioni Tecniche) è costituito:

PER I LAVORI:

- ✓ di importo inferiore alla soglia comunitaria, da una somma pari all’ 1,6% (80% del 2%) dell’importo a base d’appalto (comprensivo di costo del personale e degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici
- ✓ di importo superiore alla soglia comunitaria, da una somma pari all’ 1,4% (80% del 1,75%) dell’importo a base d’appalto (comprensivo di costo del personale e degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici

da ripartire tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della progettazione, della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi tecnici e amministrativi ovvero delle verifiche di conformità, del collaudo statico, degli studi e delle ricerche connesse, della progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, delle prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la redazione del capitolato e bando completo in ogni dettaglio, nonché tra i loro collaboratori, dipendenti dell’amministrazione comunale.

PER SERVIZI E FORNITURE:

- ✓ per contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, da una somma pari al 1,28% (80% del 1,6%) dell'importo a base d'appalto (comprensivo di costo del personale e degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, dei servizi e delle forniture,
- ✓ di importo superiore alla soglia comunitaria, da una somma pari all' 1% (80% del 1,25%) dell'importo a base d'appalto (comprensivo di costo del personale e degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici

da ripartire tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione degli elaborati della direzione dell'esecuzione, della vigilanza, dei collaudi tecnici e amministrativi ovvero delle verifiche di conformità, degli studi e delle ricerche connesse, della progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, d.u.v.r.i. e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, delle prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la redazione del capitolato e bando completo in ogni dettaglio, nonché tra i loro collaboratori, dipendenti dell'amministrazione comunale.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di progettazione, collaborazione alla stessa, o direzione lavori o responsabilità di procedimento ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. È escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. **Sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e in generale tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno di spesa.**

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo percepiti dallo stesso dipendente.

Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del "Fondo" di cui all'art.12, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:

- beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
- di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
- attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196
- svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 4. Conferimento incarichi

Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti è costituito un Gruppo di lavoro formato da personale interno, ed eventualmente dipendenti di altri Enti pubblici secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Lgs. n.267/2000.

La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Dirigente/Responsabile del Servizio competente, sentito il responsabile del procedimento, con atto di affidamento di incarico. All'interno del Gruppo di lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi professionali ed operativi allo scopo determinati. Fanno parte del Gruppo di lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP (di ufficio direzione lavori, di collaudatore ecc.. nel caso di lavori pubblici) (nel caso di forniture/servizi di direttore dell'esecuzione, di verifica di conformità) e i loro collaboratori interni o di altre enti pubblici.

L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione dal Dirigente/Responsabile del Servizio competente, sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati, come previsti all'art.18

All'inizio dell'esercizio finanziario i responsabili dei servizi competenti dovranno comunicare con nota scritta, la sommatoria dei singoli stanziamenti eseguiti nell'anno precedente e quindi determinare l'importo complessivo del Fondo da ripartire per l'anno precedente. Viene altresì eseguita la sommatoria di tutti i contratti che sono ammessi alla ripartizione del Fondo per Funzioni Tecniche; sono ammessi all'incentivazione i contratti di lavori pubblici, come definiti all'art.13, e i contratti di servizi/forniture di importo **superiore a € 10.000,00**. Per i contratti di lavori pubblici vale l'approvazione del progetto esecutivo; per gli altri contratti vale l'anno di affidamento del contratto.

La ripartizione degli incentivi attribuiti dall'Amministrazione Comunale è determinata, per ciascun intervento, con provvedimento del competente Responsabile del Servizio, che individua il personale a cui attribuire le diverse attività oggetto del presente regolamento, tenendo conto:

- a) del grado di responsabilità connesso all'attività espletata;
- b) del contributo apportato alla formazione degli elaborati;
- c) delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte;
- d) dell'assunzione di responsabilità assunta sottoscrivendo i relativi elaborati prodotti.

Lo stesso Dirigente/Responsabile del servizio competente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti comunali, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, costituiscono economie. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate nelle tabelle sottostanti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

Art. 5 Ripartizione dell'incentivo per "Opere o lavori pubblici"

Gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati delle seguenti attività, secondo la ripartizione di presso indicata:

Tabella 03)

ATTIVITA'	%	FIGURE PROFESSIONALI INTERESSATE	% PARZIALE	% TOTALE
Programmazione	15	1) Responsabile del procedimento 2) Collaboratori	90 10	100
Predisposizione e controllo atti di gara e relativi allegati	30	1) Responsabile del procedimento 2) Collaboratori	80 20	100
Verifica preventiva progetti	5	1) Responsabile del procedimento 2) verificatore 3) Collaboratori	30 65 5	100
Sicurezza in fase di esecuzione	15	1) Responsabile del procedimento 2) responsabile/i 3) Collaboratori	30 60 10	100
Direzione Lavori e contabilità	25	1) Responsabile del procedimento 2) Direttore dei lavori 3) Collaboratori	30 60 10	100
Collaudo tecnico/amministrativo e/o certificato di regolare esecuzione in corso d'opera e in fase finale	10	1) Responsabile del procedimento 2) Collaudatore 3) Collaboratori	30 60 10	100
TOTALE	100		100	100

La percentuale attribuita al RUP è comprensiva delle attività di Programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e controllo delle procedure del bando e di esecuzione dei contratti pubblici.

Il totale delle percentuali effettive relative alla ripartizione orizzontale tra le figure professionali deve essere pari a 100. Nel caso in cui una o più figure professionali non abbiano collaborato nell'attività indicata, la relativa percentuale sarà pari a zero, fermo restando che la somma delle percentuali deve essere pari a 100.

Qualora la struttura interna dell'Amministrazione partecipi soltanto parzialmente alle attività sopra descritte, in quanto alcune di queste sono affidate a professionisti esterni, le relative quote parti dell'incentivo, corrispondenti alle specifiche prestazioni non svolte, costituiscono economie per l'Amministrazione.

Per i lavori per i quali la progettazione e la direzione dei lavori e le prestazioni ad essa connesse, affidati, anche in parte, a tecnici esterni all'amministrazione e per i quali la responsabilità del procedimento venga affidata a personale dipendente dell'amministrazione, a quest'ultimo ed ai suoi collaboratori spetta un incentivo pari al 70% delle percentuali indicate nella tabella 03).

Art. 6. Ripartizione dell'incentivo per "Servizi e forniture"

Gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati delle seguenti attività secondo la ripartizione di presso indicata:

Tabella 04)

ATTIVITA'	%	FIGURE PROFESSIONALI INTERESSATE	% PARZIALE	% TOTALE
-----------	---	----------------------------------	------------	----------

Programmazione	15	1) Responsabile del procedimento 2) Collaboratori	90 10	100
Predisposizione atti di gara (capitolato d'oneri e allegati)	30	1) Responsabile del procedimento 2) Collaboratori	80 20	100
D.u.v.r.i.	5	1) Responsabile del procedimento 2) Estensore Duvri 2) Collaboratori	25 65 10	100
Direzione dell'esecuzione	30	1) Responsabile del procedimento 2) Direttore esecuzione contratto 3) Collaboratori	20 70 10	100
Verifiche di conformità	20	1) Responsabile del procedimento 2) Responsabile/i verifica 3) Collaboratori	30 60 10	100
TOTALE	100		100	100

Il totale delle percentuali effettive relative alla ripartizione orizzontale tra le figure professionali deve essere pari a 100. Nel caso in cui una o più figure professionali non abbiano collaborato nella fase indicata, la relativa percentuale sarà pari a zero, fermo restando che la somma delle percentuali deve essere pari a 100.

Qualora la struttura interna dell'Amministrazione partecipi soltanto parzialmente alle attività sopra descritte, in quanto alcune di queste sono affidate a professionisti esterni, le relative quote parti dell'incentivo, corrispondenti alle specifiche prestazioni non svolte, costituiscono economie per l'Amministrazione.

Art. 7. Liquidazione dell'incentivo - Modalità e termini

I tempi relativi alle singole attività vengono stabiliti con cronoprogramma corredato del parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente per la singola opera. I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alle ditte per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture. Il mancato rispetto dei tempi non giustificato da comprovati motivi d'ufficio e fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 del D.lgs 50/2016, comporterà una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo nella misura dell'1% della quota spettante per ogni mese di ritardo, nella misura massima complessiva del 10%, relativamente a ciascuna singola attività per la quale si è registrato il ritardo.

Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture, depurato del ribasso d'asta offerto, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo.; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art.106 D.lgs 50/2016.

Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art.31 c.12 D.lgs 50/2016 da parte dell'organismo di valutazione con eventuale applicazione di penali.

Art. 8. Finanziamento del fondo

Gli oneri per la corresponsione del fondo fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione di spesa mediante inserimento nel quadro economico dell'intervento dell'accantonamento previsto per legge e nel presente regolamento. Qualora nel quadro economico di opere approvate, in corso di esecuzione o ultimate, non sia stato previsto il corretto accantonamento, si provvederà a rendere l'intervento conforme alla disciplina vigente, mediante rettifica e approvazione di un nuovo quadro economico.

La corresponsione e la ripartizione dell'incentivo, per ciascun intervento, è disposta dal responsabile di servizio competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti dell'amministrazione. In nessun caso l'incentivo potrà essere liquidato prima dell'appalto; analogamente l'incentivo per la direzione ed il collaudo o verifica non può essere liquidato prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o certificato equivalente in caso di servizi e forniture. L'incentivo potrà essere liquidato nel modo seguente: 50% dopo l'aggiudicazione definitiva dell'appalto e il restante 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Tutti i compensi dovranno essere accreditati, di norma, nella busta del mese immediatamente successivo a quello della liquidazione.

Art. 9. Efficacia

Le disposizioni contenute nel presente regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo, sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con decorrenza 19 aprile 2016.

Art. 10. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'Albo pretorio comunale, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, di competenza della Giunta comunale.